

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2492

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZETTI, SOZZANI, BAGNASCO, BARATTO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BOND, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CARRARA, CASINO, CASSINELLI, CORTELAZZO, DALL'OSSO, D'ATTIS, D'ETTORE, FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GERMANÀ, MILANATO, MUGNAI, MULÈ, NEVI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PITTALIS, POLIDORI, PORCHIETTO, RIPANI, ROSPI, ROSSELLO, ROSSO, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SANDRA SAVINO, SISTO, SPENA, VERSACE, VIETINA

Modifica della parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure programmatorie, autorizzatorie e di approvazione dei progetti riguardanti infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo nazionale

Presentata il 12 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'attuale codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, riserva alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale solo quattro articoli (articoli 200, 201, 202 e 203): un paradosso, atteso il carattere di assoluta strategicità che il legislatore aveva voluto loro attribuire con la legge n. 443 del 2001, cosiddetta « legge obiettivo », successivamente abrogata.

Si ritiene che il superato codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sebbene criticamente meritevole di migliorie procedurali, dedicatesse più ampia attenzione a questo comparto di opere essenziali per il rilancio del Paese. Per queste ragioni, si è ritenuto, ai fini della presente proposta di legge, di tenere in considerazione, come riferimento analitico generale, il quadro normativo di cui al capo IV del titolo III della parte II, recante « Lavori relativi a infrastrutture strategiche insediamenti produttivi », del citato codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di un più puntuale esame critico e propositivo degli effetti conseguenti alla loro applicazione, fino alla data della sua abrogazione.

Lo studio muove dalla necessità, più volte manifestata dalle maggiori associazioni di categoria (l'Associazione nazionale dei costruttori edili in primo luogo, ma anche l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria e di architettura e di consulenza tecnico-economica e gli ordini professionali del settore), di intervenire su alcune parti del codice dei contratti pubblici, così come da ultimo aggiornato, e di offrire, in tal modo, uno strumento di confronto a beneficio di un auspicato, nuovo slancio politico in materia.

Invero, il codice dei contratti pubblici si presenta con un quadro normativo complesso e articolato di difficile comprensione e attuazione, obbligando gli operatori del settore ad acquisire sistematicamente i pareri interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione, offrendo, altresì, ampie occasioni per ricorrere alla giurisdizione amministrativa.

Peraltro, l'introduzione del « dibattito pubblico » sul modello francese, al quale devono essere sottoposti i progetti delle opere (articolo 22, comma 2, del codice dei contratti pubblici), rappresenta un ulteriore appesantimento burocratico, considerati i tempi entro i quali dovrebbe svolgersi e concludersi il dibattito.

L'attacco politico di questi ultimi anni nei confronti della « legge obiettivo », quale « prima imputata » e madre di tutti i ritardi realizzativi delle grandi opere, appare oltremodo strumentale e privo di ogni analisi critica e costruttiva.

Una prima tangibile e significativa risposta a tale attacco parte dall'esame, oggettivamente misurabile, del notevole vo-

lume di investimenti che ha caratterizzato il decennio 2002-2012. A fronte di un programma pari a 235,329 miliardi di euro, sono state effettivamente approvate e realizzate opere per 96,646 miliardi di euro (con una media di ben più 8 miliardi annui). E ancora oggi, il settore delle infrastrutture può solo contare sull'avanzamento di quelle opere, oggetto di approvazione nel passato decennio, non avendo contribuito i successivi Governi ad alcun ulteriore slancio e avendo provocato, in tal modo, la crisi irreversibile di tante delle maggiori imprese italiane.

Pertanto, ancor prima di uno scontato *slogan* come lo « sblocca cantieri », al cui interno, ai più attenti, non saranno certamente sfuggite alcune norme pericolose per la sicurezza e per il blocco reale dei cantieri (vedi, su tutte, le varianti approvate dal soggetto aggiudicatore fino al 50 per cento del valore dell'opera), è fondamentale riformare la parte V del codice dei contratti pubblici che riguarda le procedure di approvazione dei progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale. È evidente che, in assenza di procedure autorizzatorie rapide e semplificate, i progetti arriveranno tardivamente e altrettanto tardivamente si potranno avviare i cantieri, con il rischio fondato di un incremento dei costi di realizzazione per effetto del costante aumento dei prezzi di mercato dei materiali e della manodopera.

In concreto, sarebbe fondamentale riproporre l'impianto generale previsto per le infrastrutture strategiche dal codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, attraverso una profonda analisi in chiave critica e costruttiva, in grado di recuperare i molteplici aspetti positivi che hanno determinato uno dei più significativi livelli di investimento nelle opere pubbliche degli ultimi decenni.

PROPOSTA DI LEGGE

—
Art. 1.

1. La parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

« PARTE V

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVI-
LUPPO NAZIONALE

Art. 200.

(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

1. La presente parte regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico, individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e inseriti in un apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al presente articolo. Nell'ambito della programmazione sono altresì individuate, con appositi accordi per lo sviluppo, d'intesa tra il Governo e ciascuna regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con l'interesse nazionale. Per tali opere le regioni o le province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente, anche di livello regionale. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

2. La realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al presente articolo è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale;

c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

3. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Documento di economia e finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL).

4. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati:

a) le opere da realizzare;

b) il cronoprogramma di attuazione;

c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

5. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 1 si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

a) il PGTL;

b) il DPP.

6. Il PGTL contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il PGTL è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

7. Il DPP, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del Paese e individua gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica che, in base alla loro progettazione e fattibilità, sono ritenuti da finanziare; tali interventi sono realizzati in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti.

8. Il DPP è redatto annualmente ed è trasmesso alla Camere in allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il DPP è approvato secondo le procedure e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

9. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione *ex ante* dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, anche ai fini della sottoscrizione tra il Governo e singole regioni o province autonome degli accordi per lo sviluppo di cui al comma 1.

10. In sede di redazione del DPP si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico-finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. In particolare, tiene conto delle opere delle quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero delle opere il cui costo indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il 20 per cento al costo preventivato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, con la procedura prevista per la sua approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre l'inserimento o l'espunzione di opere dal medesimo DPP, ove fattori eccezionali o, comunque, imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

11. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente parte e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori di cui al comma 9 del presente articolo presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla presentazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica – Finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza del progetto di fattibilità, anche in ordine alle possibilità di finanziamento bancario dell'opera. Qualora siano necessarie integrazioni al progetto, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni.

12. I progetti delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al presente articolo sono approvati dal CIPE, d'intesa tra lo Stato e le regioni e le province autonome interessate; a tal fine, alle relative riunioni del CIPE partecipano i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi delle disposizioni della presente parte.

13. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al presente articolo sono regolate dalle disposizioni del presente codice.

14. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di monitoraggio finanziario dell'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

15. Per le attività di cui alla presente parte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti, nei limiti dell'organico approvato, e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti in materia di gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I costi della struttura sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) assumere, per esigenze della struttura tecnica di missione di cui alla lettera a), previa selezione pubblica, personale di alta specializzazione e professionalità, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabili per una sola volta;

16. Per le attività di cui alla presente parte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, può:

a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione offerta dalle regioni e dalle

province autonome interessate, con oneri a loro carico;

b) avvalersi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ai fini della promozione e della diffusione di modelli di partenariato pubblico privato, nonché l'assistenza del medesimo Dipartimento attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti.

17. Al fine di agevolare, fin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, con apposito decreto, di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento di tali attività, in caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate dall'opera, con oneri a carico delle regioni o delle province autonome stesse. Per la celere esecuzione delle attività di competenza del commissario straordinario, con il decreto di nomina sono altresì stabiliti i termini e le modalità di esercizio delle attività, l'eventuale supporto tecnico nonché il compenso del commissario straordinario, il cui

onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del commissario straordinario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 201.

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 del presente codice e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.

2. Tra i Fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono le risorse disponibili dei Fondi di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le risorse assegnate ai Fondi di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

b) l’assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera a), ai diversi progetti, nonché i casi e le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Ai fini della riprogrammazione dell’allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel DPP, nonché per effetto delle attività di *project review*, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale, compreso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione

ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera *b*), per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al Fondo di cui al comma 1, lettera *b*).

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai residui perenti.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa occorrenti per l’attuazione del presente articolo.

Art. 202.

(Procedura di approvazione dei progetti)

1. Ai progetti delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all’articolo 200 non si applicano gli articoli 22 e 27, comma 1.

2. La progettazione si articola in due livelli di approfondimento, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo.

3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un’unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all’articolo 200, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3 dell’articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell’opera da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non

superiore al 2 per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi derivanti dalla disciplina dell'Unione europea. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta alla VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche dallo studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla normativa nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, né altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e l'avviso del deposito è pubblicato nei siti *internet* della regione e del soggetto aggiudicatore.

5. I soggetti aggiudicatori trasmettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì trasmesso agli enti gestori di opere interferenti, ai fini dell'elaborazione del programma di risoluzione delle interferenze, e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e

a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori di opere interferenti, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.

6. Le valutazioni delle regioni e delle province autonome interessate tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica organizzata dalle medesime regioni o province autonome, i cui esiti sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. All'esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, delibera in ordine al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

7. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito ai sensi del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei

termini di cui al comma 6, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è esaminata e valutata prima della riunione del CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati; gli esiti definitivi di tali valutazioni sono trasmessi al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva il testo della proposta da sottoporre all'approvazione da parte del CIPE.

8. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni o delle province autonome interessate, si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o della provincia autonoma interessata. A tale fine, il progetto è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa eventualmente formulata, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, dalla regione o dalla provincia autonoma dissenziente all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è trasmesso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e gli insediamenti produttivi, si provvede, entro i successivi sei mesi, tramite un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione o la provincia autonoma interessata, a una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dell'eventuale proposta alternativa eventualmente formulata, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, dalla regione o dalla provincia autonoma dissenziente all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, la sospensione della procedura di approvazione dell'infrastruttura o dell'insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista dalla lettera a).

10. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, a ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e la regione interessata sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione. Gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso; in mancanza di diversa individua-

zione da parte del progetto costituiscono corridoio di riferimento ai fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.

11. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 del presente codice, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine può essere approvato il progetto esecutivo, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disciplina del presente comma si applica in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

12. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 del presente codice, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dall'autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative ai soggetti o alle società incaricati della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto di tale programmazione allo scopo di evitare ogni ritardo nell'avvio delle opere.

13. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi da 4 a 7.

14. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica si procede alla verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25.

15. Il progetto esecutivo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 è integrato da una relazione del progettista che attesta la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera, nonché dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

16. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. La comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di VIA. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, i privati interes-

sati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che le valuta per ogni conseguente determinazione. La disciplina del presente comma si applica in deroga alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

17. Il progetto esecutivo è trasmesso dal soggetto aggiudicatore, dal concessionario o dal contraente generale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE, nonché alle amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni tipo e ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, le pubbliche amministrazioni competenti e gli enti gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

18. Nei trenta giorni successivi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute, entro il termine di cui al comma 17, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

19. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima delibera sia previsto un termine di-

verso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal primo periodo per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per non oltre due anni. La disciplina del presente comma si applica in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

20. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o della provincia autonoma interessata, si provvede con le modalità di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*. Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo dei documenti urbanistici di competenza e possono chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione i documenti a tale fine necessari.

21. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

22. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria. Resta in ogni caso ferma la validità della VIA effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Art. 203.

(Istruttoria e approvazione dei progetti e VIA)

1. L'istruttoria e l'approvazione dei progetti delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 sono completate nei tempi previsti dalla presente parte, salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore. Il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, anche in caso di più sospensioni, trascorsi i quali l'istruttoria e l'approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei termini e nei modi previsti dalla presente parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3 dell'articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di una nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione del progetto.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di VIA trasmettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 37. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 202, commi 5 e 17, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, e il parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi del citato articolo 202, comma 5. Il parere sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità previste dall'articolo 202, commi 17 e seguenti.

4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE con la procedura di cui all'articolo 202, comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

5. Ove il CIPE disponga una variante alla localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il presidente della regione competente ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte dell'opera la cui localizzazione sia variata e sulle implicazioni progettuali conseguenti relative anche all'intera opera. La VIA è svolta in sede di approvazione del progetto esecutivo.

6. Le varianti di cui ai commi 4 e 5 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

7. Il soggetto aggiudicatore verifica che nell'attuazione del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed econo-

mica. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi 45 e 46.

8. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e le integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 7.

9. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni imprevedibili, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto della localizzazione né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico ovvero l'utilizzo di una quota superiore al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario, sono approvate dal CIPE. Le varianti che assumono rilievo sotto l'aspetto della localizzazione sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, espresso ai sensi del comma 7 dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico-finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo sotto l'aspetto della localizzazione le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio di riferimento individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione da parte del progetto costituiscono corridoio di riferimento ai fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 9, primo periodo. Se l'opera è soggetta alla VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesag-

gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il sindaco del comune nel cui territorio ricade l'intervento. I predetti soggetti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore rilievo, può ordinare la sospensione dell'esecuzione, avvalendosi del supporto del sindaco del comune nel cui territorio ricade l'intervento.

11. L'istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 9 del presente articolo è compiuta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova VIA. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 9, lettere *a)* e *b)*.

12. Ove le integrazioni, gli adeguamenti o le varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 16.

13. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 5, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un suo delegato ovvero dal capo della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 15, lettera *a)*. La segreteria della conferenza è demandata alla medesima struttura tecnica di missione.

14. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai

soggetti pubblici e privati competenti a partecipare al procedimento. A tale fine, il soggetto aggiudicatore trasmette alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 15, lettera a), la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate. La relazione indica anche i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori di opere interferenti rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza di servizi possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento dei lavori e all'ambito delle singole attività istruttorie, e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto che partecipa alla conferenza di servizi deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla localizzazione individuata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni della conferenza di servizi, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini dell'approvazione del progetto da parte del CIPE.

15. La convocazione della conferenza di servizi è pubblicata nei siti *internet* istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni, comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza di servizi o, in caso di esclusione, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza di servizi. Qualora il responsabile del procedi-

mento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 15, lettera *a*), la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza di servizi. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza di servizi con funzione di supporto alle attività istruttorie.

16. Il procedimento si conclude novanta giorni dopo la data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza di servizi, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i termini di cui ai commi 29 e seguenti.

17. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al CIPE, a mezzo della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 15, lettera *a*), gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e delle autorizzazioni pervenuti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o di varianti acquisite agli atti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e le varianti compatibili, compresi le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.

18. Ove risulti, dopo la conclusione della conferenza di servizi, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti le proprie eventuali proposte entro il termine perentorio di sessanta giorni; le proposte sono comunicate al CIPE per l'eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il presidente della regione interessata all'opera può chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale della medesima, nelle more dell'integrazione del provvedimento di approvazione eventualmente adottato.

19. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 5, agli enti gestori di opere interferenti già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime dell'infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere concernenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

20. Il progetto esecutivo è corredato dal programma di risoluzione delle interferenze, che indica le opere interferenti, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, dagli enti gestori delle opere stesse nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 17, nonché dal programma degli spostamenti e degli attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

21. Gli enti gestori di reti o di opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 20, approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

22. In caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 20, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 19, il soggetto

gestore delle opere interferenti ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori. Il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al prefetto, ovvero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente.

23. Gli enti gestori delle reti e delle opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui al presente articolo devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore delle opere interferenti responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti all'approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle opere cui si riferiscono le interferenze; in mancanza, sono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

24. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200, la cooperazione dell'ente gestore di opere interferenti ha a oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interfe-

renti, nonché degli spostamenti di opere cui si riferiscono le interferenze;

c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere cui si riferiscono interferenze, cui provvede l'ente gestore;

d) la comunicazione della stima del calcolo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

25. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200, la cooperazione dell'ente gestore di opere interferenti ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere cui si riferiscono le interferenze, cui provvede l'ente gestore, e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per la redazione del progetto esecutivo, cui provvede quest'ultimo;

b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

26. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore di opere interferenti ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

27. Le attività di collaborazione dell'ente gestore di opere interferenti sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore. Il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore di opere interferenti dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso

di tutti gli oneri legittimamente sostenuti. In fase esecutiva, l'ente gestore di opere interferenti deve compiere le attività di sua competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma di risoluzione delle interferenze e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore di opere interferenti.

28. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202.

29. Il procedimento di VIA è obbligatorio e vincolante per tutte le opere a essa soggette secondo le vigenti disposizioni, compresi le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200. Il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di VIA.

30. Sono escluse dalla procedura di VIA le opere destinate alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I provvedimenti di esclusione dalla procedura di VIA sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto all'informazione sull'opera.

31. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 soggetti alla VIA regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione delle regioni da esprimere ai sensi dell'articolo 202, comma 5.

32. L'istruttoria della VIA sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 200 è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.

33. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

34. Il soggetto proponente predispone, a proprie spese, lo studio di impatto ambientale, che è redatto secondo la disciplina dell'Unione europea in materia e in ogni caso comprende: la descrizione del progetto, anche con riferimento alla localizzazione, alla concezione e alle dimensioni dell'opera; la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi del progetto; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relativi al progetto stesso, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

35. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la VIA e sulle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare gli effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto discorsivo delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto dell'opera deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto dell'opera medesima.

36. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare.

37. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni a esso trasmesse dai soggetti pubblici e privati interessati nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.

38. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono a emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, al Ministro dello sviluppo economico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a tale fine, si avvale della Commissione di cui al comma 41.

39. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.

40. La VIA individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra tali fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta le condizioni

per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

41. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla VIA o ad altra autorizzazione, ove prevista. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

42. Le integrazioni di cui al comma 41 sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura. Nel caso in cui il soggetto proponente non abbia provveduto alle richieste di integrazione entro i trenta giorni successivi, il parere si intende negativo.

43. La Commissione di cui al comma 41:

a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) esprime al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il proprio parere sull'ottemperanza del progetto stesso alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al medesimo provvedimento di compatibilità ambientale.

44. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, la Commissione di cui al comma 41 riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni

dalla comunicazione fatta dal soggetto proponente, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

45. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione di cui al comma 41 riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ordina al soggetto esecutore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale pregressa a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari e degli interventi sostitutivi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

46. Ai fini delle verifiche di cui al comma 45, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relativa data ed è trasmesso al medesimo Ministero il progetto esecutivo. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La Commissione di cui al comma 41, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0101500